



Prot. n. **38497** del **26/09/2022**

A tutti i Dipendenti

EPC

a tutti i Dirigenti

Epc tutti i Responsabili

Al Responsabile risorse umane Trattamento Economico

All'Ufficio Trattamento Previdenziale

Alla RSU

Alla Ditta Omnia Systems

Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105 (G.U. Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022) – Nuove disposizioni in materia Congedo Parentale

L'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 105/2022 apporta delle novità in materia di congedo parentale, disponendo la modifica del comma 1 dell'articolo 34 del T.U. che prevede: *"Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione"*.

DURATA DEI PERIODI DI CONGEDO PARENTALE

- **alla madre**, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di **3 mesi, non trasferibili all'altro genitore**;
- **al padre**, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di **3 mesi, non trasferibili all'altro genitore**;
- **entrambi i genitori** hanno altresì diritto, **in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi**, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi). Restano, invece, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall'articolo 32 del T.U. ossia:
 - **la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale** per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
 - **il padre può fruire di massimo 6 mesi** (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO



TRATTAMENTO ECONOMICO	ETÀ FIGLIO
CONGEDO PARENTALE	ENTRO I 12 ANNI
3 MESI MADRE NON TRASFERIBILI di cui N. 1 MESE con RETRIBUZIONE INTERA AL 100% ART 43 COMMA 3 CCNL 21.05.2018	ENTRO I 12 ANNI DALL'INGRESSO IN FAMIGLIA DEL MINORE ADOTTATO O AFFIDATO
3 MESI PADRE NON TRASFERIBILI di cui N. 1 MESE con RETRIBUZIONE INTERA AL 100% (SE NON USUFRUITO DALLA MADRE) ART 43 COMMA 3 CCNL 21.05.2018	
3 MESI IN ALTERNATIVA MADRE E PADRE	

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi retribuiti al 30% per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuto, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), il 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

PRIMO MESE AL 100%

Art. 43, c. 3, CCNL 21.05.2018

Art. 45, c. 3, PRE-INTESA 04.08.2022

3. Nell'ambito del congedo parentale previsto dall'art. 32, comma 1 del D.lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i **primi trenta giorni, sono computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente e sono retribuiti per intero.**

Pertanto la madre o il padre possono comunque usufruire al massimo di sei mesi di congedo parentale.

Esempio:

la madre prende i primi tre mesi di congedo (non trasferibili): il 1° mese è retribuito al 100% e i successivi due mesi al 30%;

il padre prende i primi tre mesi di congedo (non trasferibili): questi tre mesi sono retribuiti al 30% poiché il primo mese al 100% è stato già usufruito dalla madre.

Gli ulteriori tre mesi restanti (retribuiti al 30%) possono essere presi o tutti dalla madre o tutti dal padre oppure ad esempio 1 mese dalla madre e due dal padre.

Pertanto in termini complessivi il padre e la madre potranno usufruire di nove mesi di congedo: ad esempio la madre prende (al massimo) 6 mesi (3 mesi non trasferibili + 3 mesi in alternativa al padre) e il padre utilizza i suoi tre mesi non trasferibili.

In questo caso il trattamento economico è il seguente:

Madre: 1 mese retribuito al 100% e successivi 5 mesi retribuiti al 30%;

Padre: tre mesi (non trasferibili) retribuiti al 30%;



N.B. Se una dipendente alla data odierna ha già usufruito di 6 mesi di congedo parentale non ha diritto ad ulteriori periodi di congedo.

Infine si specifica come novellato dall'art 34 d.lgs. 105/2022 che:

«I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

Con l'occasione si rammenta che, i periodi di assenza per congedo parentale, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

Si allega alla presente circolare **il modello di richiesta** da compilare per presentare le istanze di congedo da far pervenire all'ufficio risorse umane tratt.giuridico, che successivamente lo trasmetterà alla Ditta Omnia Systems per gli opportuni conteggi ed inserimenti d'ufficio nel cartellino segna presenze mensile.

Monterotondo 26/09/2022

Il titolare di Posizione Organizzativa
Servizio Risorse Umane (Trattamento Giuridico),
Performance, Trasparenza e Controlli
Dott. Cristiano De Angelis

Il Segretario Generale
Dirigente del Dipartimento Affari Generali
Dott.ssa Giuseppina Antonelli